

N. [redacted]/2022 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Foggia**  
*Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE*

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dott. [redacted] Presidente  
dott.ssa [redacted] giudice  
dott.ssa [redacted] giudice rel.  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [redacted] 2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/04/2024 senza la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. previa acquisizione del consenso delle parti.

TRA

[redacted], elett.te dom.to alla VIA SILVIO PELLICO, N.47 FOGGIA presso lo studio dell'Avv. MARIA PIA DE CATA, [redacted] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti

- RICORRENTE

E

[redacted] presso lo studio del [redacted] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti

- RESISTENTE

E

PM IN SEDE

-INTERVENTORE EX LEGE

**Oggetto:** separazione giudiziale.

**Conclusioni:** come in atti.

Il PM ha espresso parere favorevole.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.

Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.

MISSISSIPPI

—



In tale udienza, il Giudice, rilevata la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti e fissato l'udienza, di trattazione scritta del 10/4/2024 per la precisazione delle conclusioni.

Parte resistente nelle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni, ha rappresentato al Tribunale che con sent. [REDACTED] del Tribunale di Foggia del 14/12/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni convenute dagli ex coniugi, quindi, su accordo delle parti, e ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, anche, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di divorzio.

All'udienza del 10/04/2024 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, riportandosi ai propri scritti difensivi.

**Sulla cessata materia del contendere.**

Preliminarmente si ribadisce che parte ricorrente con proprie note di trattazione scritta depositata in data 22/03/2024 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rappresentato al Tribunale che è stata emessa sentenza di divorzio [REDACTED] del Tribunale di Foggia del [REDACTED] alle condizioni convenute degli ex coniugi in data 11/09/2023. Tale circostanza è stata confermata anche da parte resistente con la propria comparsa conclusionale.

Tali patti hanno disciplinato vari aspetti, tra cui: 1) affidamento condiviso del figlio [REDACTED] (nelle more è diventata maggiorenne) con collocazione prevalente presso la madre; 2) corresponsione da parte del [REDACTED] nei confronti dei figli, non economicamente sufficienti, di un assegno di mantenimento per complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno) da versare alla [REDACTED] oltre alla percezione nella misura del 100% dell'A.U.U. e concorrendo al 50% delle spese straordinarie; 3) per quanto riguarda la casa coniugale è stato convenuto che sarebbe stata abitata dalla [REDACTED] fino alla sua vendita; 4) regolato altre questioni di carattere patrimoniale insorte fra gli ex coniugi.

Una volta ottenuta sentenza (parziale) non definitiva sullo *status* e passata in giudicato, infatti, la [REDACTED] ha proposto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, concluso con la relativa sentenza su accordo delle parti.

Il giudizio di separazione, dopo l'emissione della sentenza sullo *status*, invece, è proseguito per l'istruzione e decisione sulle altre domande svolte, come quelle di addebito, non essendo a ciò impeditiva l'intervenuta pronuncia di divorzio (si veda Cass. civ. sez. I sent. n.5173/2012).

Una volta adottata l'ordinanza ex art. 4 L. n. 898/1970 in contemporanea pendenza del giudizio di separazione però la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., *ex multis*, Trib. Foggia 20.9.2016; Trib. Bari 20.1.2014; Cass. n. 21245/2010).



In particolare, nel caso in cui, nelle more del giudizio di separazione, sia stato proposto dai coniugi giudizio di divorzio e il Presidente abbia già adottato i relativi provvedimenti necessari ed urgenti, si determina, relativamente al giudizio di separazione, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 4516/2018; Cass., n. 5062/2017; Cass., n. 19555/2013; Cass., n. 17825/2013; Cass., n. 21091/2005). Infatti, il Presidente del giudizio di divorzio, benché sia ancora pendente il processo di separazione, è legittimato ad emettere provvedimenti che possono corrispondere all'intero *thema decidendum* del giudizio di separazione. Ne consegue - in applicazione del principio secondo cui non è ammissibile la duplicazione di tutela sulle medesime questioni - che le emissioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio o della relativa sentenza definitiva precludono ulteriori provvedimenti analoghi in quello di separazione e comportano la cessazione degli effetti di quelli già pronunciati, con l'ulteriore conseguenza della cessazione della materia del contendere nel processo di separazione, se non è stato ancora definito e se le parti non prospettano uno specifico interesse alla sua definizione (si veda Cass. civ. 4516/2018 secondo la quale vi è una eccezione al principio su esposto: *"la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, ma a condizione che sussista un interesse delle parti (es. assegno progressivo)"*).

Nel caso di specie, nelle more del giudizio di separazione, è stata emessa sentenza di divorzio n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Foggia in data 14/12/2023 in base ai patti intervenuti tra gli ex coniugi in data 11/09/2023, che ha già regolato, tra gli altri, gli aspetti relativi all'affidamento dei figli, al riconoscimento in loro favore dell'assegno di mantenimento, all'assegnazione della casa coniugale, domande, queste, svolte anche nel presente procedimento e per le quali le parti non hanno nemmeno prospettato uno specifico interesse alla loro decisione, anzi, nei loro scritti difensivi ultimi si sono riportati, per tali richieste, ai patti oggetto della sentenza di divorzio (cfr. precisazione delle conclusioni di parte resistente e comparsa conclusionale di parte ricorrente).

Pertanto, in questa sede occorre pronunciarsi esclusivamente sulle domande di addebito (essendo già stata emessa declaratoria sullo *status*) e dichiarando inammissibile quella riguardante il "rimborso", in favore de [REDACTED] della quota delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale per mancanza della cd. "connessione forte" e, invece, cessata la materia del contendere per quanto riguarda le altre domande sull'affidamento dei figli, sul riconoscimento di un assegno di mantenimento nei confronti di quest'ultimi e sull'assegnazione della casa coniugale in favore della [REDACTED] che, come detto, sono questioni già regolate della intervenuta sentenza di divorzio.

Tanto premesso, va poi precisato che per quanto riguarda la violazione della disposizione riguardante il divieto di riproduzione della corrispondenza



intercorsa tra colleghi, nonché di quella contenente proposte transattive (art. 48 del codice deontologico forense, mentre l'art. 28 riguarda la diversa fattispecie del segreto professionale), la p.e.c. depositata dall'avv. De Cata, è a firma della stessa parte depositante, inoltre, non è stato riversato in atti l'intero carteggio intervenuto tra i difensori e, infine, risulta inconferente per la presente decisione, che ormai – come già specificato – verte solo sull'addebito della separazione.

#### **Sulle domande di addebito della separazione.**

Parte ricorrente ha svolto domanda di addebito della separazione sulla circostanza di un atteggiamento scontroso e apatico del [REDACTED] che asseritamente trascurava anche i pagamenti di utenze, bolli auto, condominio, pagati con maggiorazioni per morosità.

L'art. 151 co 2 c.c. prevede che *“il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”*.

L'art. 143 co 2 c.c. prevede che *“dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”*.

Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.

Infatti, *“la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”* (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).

Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 *“è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronuncia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”*; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).



Dalle difese e argomentazioni svolte dalle parti e riversate in atti, si denota come la causa della crisi coniugale sia da ricercare in una incompatibilità di natura caratteriale tra [REDACTED]

Infatti, da una parte [REDACTED] affermato che *"cercava di colmare le carenze caratteriali del coniuge con la sua vitalità"* (cfr. ricorso separazione giudiziale [REDACTED] dall'altra sono rimaste incontestate la circostanza di un *"carattere molto scontroso"* e *"astioso"* (cfr. comparsa di costituzione e risposta [REDACTED] e una latente litigiosità, soprattutto, per motivi economici, riguardo alla visione del rapporto coniugale e ai rispettivi ruoli all'interno dello stesso. Non dimostrato, invece, il pagamento tardivo di utenze, bollette e, in generale, comunque il disinteresse del [REDACTED] al pagamento di spese inerenti alla famiglia che considerata anche la genericità delle contestazioni non risultano neppure idonee a integrare condotte violative degli obblighi nascenti dal matrimonio.

Pertanto, la causa della dissoluzione del matrimonio è da ricercare in una litigiosità derivante sia da una incompatibilità di natura caratteriale sia da una divergenza di vedute di carattere economico sulla gestione del rapporto coniugale. Tale litigiosità è stata acuita anche dalle difficoltà legate a non buoni rapporti e asserito mancato appoggio della famiglia di origine della [REDACTED], circostanza che quest'ultima non ha contestato, quale ulteriore elemento che ha contribuito ad esacerbare gli animi dei coniugi ma che non può essere ricondotto a violazione degli obblighi matrimoniali.

L'addebito della separazione presuppone, invece, una violazione dei doveri nascenti dall'art. 143 c.c., che non si ravvisa nel presente giudizio, non potendosi fondare semplicemente su mere incompatibilità caratteriali, che costituiscono, invece, la base della declaratoria di separazione.

Infatti, la pronuncia di addebito presuppone una valutazione ad opera del Giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.

In ogni caso, tra l'altro, anche ove sussistessero condotte di rilievo non provate, la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che pertanto, rappresenta una mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.

Per tali motivi va rigettata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.

Parte resistente nei propri atti e scritti difesivi, fino da ultimo all'udienza di precisazioni delle conclusioni, ha a sua volta chiesto di



“dichiarare responsabile del fallimento della unione coniugale la sig.ra [REDACTED] a addebitandogliene le conseguenze e rigettando la richiesta di addebito di parte ricorrente, nonché ogni sua istanza e pretesa”. Il resistente ha fondato tale domanda riconvenzionale su presunti “atteggiamenti aggressivi ed egoistici” su insulti e mortificazioni continue e su un atteggiamento prevaricatore del [REDACTED].

Solo nella comparsa conclusionale ha svolto la richiesta di addebito della separazione alla [REDACTED] “in via subordinata”, non indicando, però, a quale altra istanza dovesse considerarsi subordinata (o condizionata).

L'udienza di precisazioni delle conclusioni costituisce il limite oltre il quale non sono più proponibili domande ulteriori e, nuove rispetto a quelle già proposte, consolidandosi, così, il *thema decidendum*. Dopo tale momento è possibile, infatti, rinunciare, anche parzialmente, alle domande proposte, così restringendo il *thema* sottoposto all'esame del Giudice (si veda Cass. civ. Sez. U. n.3453/2024 che partendo dal presupposto che “*gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memorie di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso*”, richiama il principio dispositivo secondo cui la rinuncia alla domanda o a singoli suoi capi può intervenire anche in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, al fine di restringere il *thema decidendum*, seppur a preclusioni oramai già maturate).

Pertanto, la domanda riconvenzionale di addebito non risulta rinunciata e deve essere affrontata dal Tribunale con il suo rigetto.

Si è già constatato come il fallimento dell'unione coniugale non è stato causato da violazioni di cui all'art. 143 c.c., ma da una profonda incompatibilità caratteriale e da divergenze di vedute di natura economica nella conduzione del rapporto matrimoniale, che non ne hanno permesso la continuazione. È lo stesso [REDACTED] ad affermare il “*carattere scontroso*”, un “*atteggiamento astioso ed insofferente*” della [REDACTED] e di un suo “*carattere particolare*” visto anche “*i non buoni rapporti che aveva con la famiglia di origine*”, che sono stati alla base dell’“*insostenibilità di una serena vita familiare*” e che “*hanno indotto i coniugi a separarsi*”. Tutti elementi che sono sicuramente alla base della dichiarazione di separazione, ma non conferenti rispetto ad una pronuncia di addebito. Non vi è prova, nemmeno, di “*comportamenti aggressivi*” perpetrati a danno del [REDACTED] da parte della ex moglie.

Per questi motivi, la domanda di addebito della separazione nei confronti della Cardone, svolta da parte resistente, va rigettata in quanto a sua volta infondata.

**Sulla domanda svolta da parte resistente di accertamento che la somma di € 68.652,86 sia stata impiegata per la ristrutturazione della casa coniugale e sulla restituzione della somma di € 34.326,43.**

La domanda è inammissibile. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la



possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione e di restituzione o divisione dei beni comuni dei coniugi, che sono soggette al rito ordinario (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010).

**Per quanto riguarda la domanda svolta dal resistente per l'intero pagamento della rata mensile del mutuo da parte della [REDACTED] in via subordinata pro quota e la domanda di restituzione dei beni mobili e degli effetti personali e di ogni altra cosa di esclusivo interesse del [REDACTED] insistente nella casa coniugale, queste si intendono abbandonate in quanto non sono state riproposte né in sede di precisazione delle conclusioni, né con comparsa conclusionale. Ove non fossero state abbandonate sarebbero state in ogni caso inammissibili per assenza della connessione forte ex art 40 cpc rispetto al giudizio di separazione.**

**Sulle spese processuali.**

Le spese del giudizio, in base all'art. 92 c.p.c., possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura della sentenza di separazione già emessa, la reciproca soccombenza sulle domande di addebito della separazione, l'intervenuta cessata materia del contendere per alcune di esse (affidamento condiviso dei figli, assegno di mantenimento in favore dei figli, assegnazione casa coniugale) e l'abbandono e comunque l'inammissibilità di altre (restituzione somme derivanti dal prestito contratto da [REDACTED]).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le rispettive domande di addebito della separazione svolte dalla [REDACTED], in riconvenzionale, [REDACTED];
2. dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di affidamento condiviso dei figli, sull'assegno di mantenimento da disporre in loro favore e sull'assegnazione della casa coniugale in favore della [REDACTED] stante la sentenza [REDACTED] emessa dal Tribunale di Foggia in data 12/12/2023 (pubbl. in data 14/12/2023) di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. dichiara inammissibile la domanda formulata da parte resistente di restituzione di somme di denaro ed abbandonate quella di pagamento rata del mutuo e restituzione dei beni;
4. spese compensate.

Così deciso in Foggia il 02.07.2024 in camera di consiglio.

Il Giudice Estensore  
[REDACTED]

Il Presidente  
[REDACTED]